

ACB  
**REGIONE SICILIANA – COMUNE DI UCRIA - PROVINCIA MESSINA**  
**COPIA DIDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N°10 del Reg.</b> <b>DEL 04/09/2020</b>	<b>Conferma delle tariffe TARI Anno 2019 per l'anno 2020.</b>
---	---

*L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di settembre alle ore 17,35 e seguenti, nella sala dei locali a piano terra della nuova struttura sita in via P. Bernardino del Comune suddetto si è riunito il Consiglio Comunale .*

*Alla seduta d'inizio in sessione ordinaria che è stata convocata a norma di legge, all'appello nominale risultano Presenti:*

<b>2) CASELLA ALICE</b>	<i>Presente</i>	
<b>2) DI STEFANO ROBERTO</b>	<i>Presente</i>	
<b>3) CALAMUNCI SONIA</b>	<i>Presente</i>	
<b>4) SAUTA FABIO</b>	<i>Presente</i>	
<b>5) ASTONE VINCENZO</b>	<i>Presente</i>	
<b>6) ALGERI VINCENZO</b>	<i>Presente</i>	
<b>7) ASTONE GIUSEPPE</b>	<i>Presente</i>	
<b>8) LEMBO GIUSEPPE GIOVANNI</b>	<i>Presente</i>	
<b>9) FARANDA DOMENICA</b>		<i>Assente</i>
<b>10) SCALISI ROSARIO</b>		<i>Assente</i>

Consiglieri: Assegnati n. 10 In carica n. 10 Presenti n. 8 Assenti n. 2

- Presiede il Signor Di Stefano Roberto nella sua qualità di presidente del Consiglio Comunale
- Assiste e partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano.

In rappresentanza della Giunta comunale partecipa il Sindaco Geom. Vincenzo Crisà , il Vice Sindaco Marzullo Signorino, l'Assessore Gurgone Gabriella Maria Carmela Tindara.

La seduta è pubblica.

In continuazione di seduta il Presidente invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento posto all'ordine del giorno **“Conferma delle tariffe TARI Anno 2019 per l'anno 2020”**.

- Interviene il Consigliere Lembo il quale annuncia voto favorevole precisando però che i termini di pagamento descritti nel dispositivo della proposta sono troppo lunghi e ledono i diritti dei cittadini, nonché i criteri di trasparenza, equità e obiettività.

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire

Il Presidente mette a votazione la proposta di che trattasi.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito: Presenti 8 - Votanti 8- Favorevoli 8-

Il presidente mette ai voti l'immediata esecutività della delibera

Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito: Presenti 8 - Votanti 8 - Favorevoli 8- .

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Visto il vigente O.EE.LL.;

Con la superiore votazione espressa in modo palese per alzata di mano ed accertate nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione relativa all'argomento di cui in oggetto, corredata del parere del Revisore, allegata alla presente e della quale fa parte integrante e sostanziale, per costituire, unitamente al presente dispositivo, l'intero atto deliberativo .
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

# COMUNE di UCRIA

Città Metropolitana di Messina

Area Contabile

Ufficio Tributi

## OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE TARI ANNO 2019 PER L'ANNO 2020

**Visto** l'art 151 DLgs 267/2000 Teso Unico n materia d i ordinamento degli Enti Locali) ,il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro 31 dicembre il bilancio d i previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**Dato atto** che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento a 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio d i previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali, a sensi del art. 151 DLgs 267/2000 che è stato poi ulteriormente prorogato a 31 luglio2020

**Considerato** con rifermento alla Tassa rifiuti (TARI) che art . 1 comma 683 L 1472013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare entro il termine fissato da nome statali per l'approvazione del bilancio di previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ,redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia

**Visto** art 13 comma 15<sup>er</sup> D.L 2012011 convertito n L 2142011 come introdotto dell'art.15<sup>bis</sup> D.L 342019 convertito n L 582019 che ha previsto che i versamenti della TAR I la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuate sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente

**Considerato** che l'art . 1 comma 527 L 2052017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari con specifico riferimento alla:

1. predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
2. approvazione delle tariffe definite ai sensi della legislazione vigente dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per servizio integrato e da gestori degli impianti di trattamento;
3. verifica della corretta redazione dei piani d ambio esprimendo osservazioni e rilievi;

**Considerato** che con delibera n. 3032019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*; h) Considerato che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto a le metodologie utilizzate fino a l'anno 2019;

**Considerato**, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate a l'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
- come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi ammessi a riconoscimento tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi a l'anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);
- come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo a la predisposizione del PEF;
- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 - espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;

- come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere a l'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire a la possibilità, fino a l'approvazione di ARERA, di usare i
- "prezzi massimi del servizio" determinati dal'Ente territorialmente competente;

**Considerato** che, a fronte delle numerose criticità legate a l'applicazione del metodo tariffario delineato dal'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 del'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre nel'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale *« in considerazione della necessita` di acquisire il piano finanziaria rio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e a l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 29 approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e de la tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»*.

**Considerato** che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e de Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del P residente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fin e di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi a la graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti d cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del'a legato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento , e può altresì non considerare i coefficienti di cui a le tabelle 1a e 1b del medesimo a legato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione d'imposta dal'Autorità di regolazione per energia , reti e ambiente (ARERA), ai sensi del'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche nel'anno 2020;

**Considerato** che, a seguito del'adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni d provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

**Considerato** che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto *«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesse a l'emergenza epidemiologica da COVID -19»* (cd. «Decreto Cura Italia»);

**Considerato** che l'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 ha in primo luogo previsto che, *«per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di p re visione di cu i a l'artico lo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26711 è differito al 31 luglio 2020»*;

**Considerato** altresì che i successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo stabiliscono che « *il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1 comma 683-bis, de la legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020*

### **Deroga**

*I comuni possono, in deroga all'articolo 1 comma 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n 147 approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021»*

**Considerato** che per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale - alla luce di tali nuove disposizioni peraltro ancora in fase di conversione in legge ed in attesa di verificare la possibilità di provvedere all'approvazione del PEF e delle conseguenti tariffe entro il 30 giugno 2020 - allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2020 considerato che di fatto tale decisione si allinea a quanto disposto dal sopra richiamato art 13 comma 15<sup>er</sup> D.L 2012011 convertito in L 2142011 come introdotto dall'art. 15<sup>bs</sup> D.L 342019 convertito in L 582019 che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuate sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente

**Evidenziato** che nel caso il Comune dovesse successivamente ritenere opportuno approvare per l'anno in corso delle tariffe TARI diverse da quelle del 2019, alla luce delle risultanze del PEF che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore in corso d'anno, alla fine dell'emergenza sanitaria, il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 potrà essere effettuato entro i tre anni successivi a decorrere dal 2021 così come previsto dall'art 107 comma 5 D.L 17 marzo 2020 n 18.

**Vista** a deliberazione del Consiglio Comunale n 7 del 28/03/ 2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2019

**Preso atto** dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del DLgs 18 agosto 2000 n 267, in merito alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell'Aerea Contabile

### **DELIBERA**

1. Di **richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di **confermare**, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia le tariffe della TARI così come determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20 marzo 2019, come espone nell'allegato a la presente deliberazione.

3. Di riservarsi, nel caso il Comune dovesse successivamente ritenere opportuno approvare per l'anno in corso delle tariffe TARI diverse da quelle del 2019, alla luce delle risultanze del PEF che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore in corso d'anno, alla fine dell'emergenza sanitaria, da effettuare il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione a la TARI 2020 entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, attualmente in fase di conversione.

4) Di dare atto che i relativi pagamenti dovranno essere effettuati dagli utenti secondo il seguente calendario:

**1^ rata entro il 30/09/2020; 2^ rata entro il 31/10/2020; e 3^ rata entro il 30/11/2020**

5) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. N. 267 del 18/08/2000

Il Responsabile della TARI  
F.to Dott. Vincenzo Algeri



Il Sindaco  
F.to Geom. Vincenzo Crisà



# COMUNE DI UCRIA

Provincia di Messina

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE “  
CONFERMA DELLE TARIFFE TARI ANNO 2019 PER L'ANNO 2020.-”.-**


**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000  
COME NOVELLATO DAL D.L. 174 DEL 2012 CON MODIFICA NELLA LEGGE 213/2012**

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

**FAVOREVOLE**

**- SFAVOREVOLE**

Ucria, 24.06.2020



Il Responsabile dell'Area Contabile

Rag. Rita Colantropo

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

**FAVOREVOLE**

**- SFAVOREVOLE**

**- Non necessita di parere , in quanto non produce effetti, indiretti né diretti, sugli equilibri di Bilancio.**

Ucria, 24.06.2020



Il Responsabile dell'Area Contabile

Rag. Rita Colantropo



# COMUNE DI UCRIA

Posta Elettronica cod. 4458 del 30.06.2020 (01:47:25)

PROTOCOLLO n.4328 / 2020 del 30.06.2020 (Arrivo)

Mittente: clelia.mogavero@pec.it

Destinatario: ucria.protocollo@pec.it

## OGGETTO

Re: T. note per il parere.

## TESTO

Da: "ucria.protocollo@pec.it" ucria.protocollo@pec.itA: "clelia mogavero" clelia.mogavero@pec.itCc: Data: Wed, 24 Jun 2020 10:58:26 +0200Oggetto: T. note per il parere.> Ad integrazione della pec del 25/06/2020, si inviano gli ulteriori pareri.Cordiali salutiIl Revisore Unico

## ACCETTAZIONI / CONSEGNE

## ALLEGATI

- parertarifetari2020.pdf.p7m
- parereregolamentoimu.pdf.p7m

## COMUNE DI UCRIA

**Parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale del 24/06/2020  
avente ad oggetto "Conferma delle tariffe Tari anno 2019 per l'anno 2020"**

**Il Revisore Unico,**

- Esaminato lo schema di Regolamento suddetto predisposto dal Servizio Finanziario e proposto all'approvazione della Consiglio Comunale;
- Considerati i pareri tecnico e contabile entrambi favorevoli;

**esprime,**

per quanto di propria competenza, **parere favorevole** all'approvazione della delibera in esame.

Palermo, li 30/06/2020

**Il Revisore dei Conti  
( firmato digitalmente)**

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con L.R. n° 16/1963, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
**F.to DI STEFANO ROBERTO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to D.ssa Carmela Stancampiano**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
**F.to CASELLA ALICE**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – On Line del Comune (www.comune.ucria.me.it) il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**  
\_\_\_\_\_

**ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuto.

Ucria li, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

**f.to** \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**

**f.to** Leanza Concetta

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
**Ucria li, 04/09/2020**

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;

**Ucria li 04/09/2020**

**Il Segretario Comunale**

**f.to** Stancampiano D.ssa Carmela